

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.) DI CUI ALL'ART.1 COMMA 641 E SS DELLA LEGGE 147/13 E SS.MM.II. : NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USCITA DAL SERVIZIO E ADEGUAMENTO DEI TERMINI DICHIARATIVI.

Art. 1

(modifiche all'art. 10 comma 2)

1. All'art. 10 comma 2 è apportata la seguente modifica:

Art.10 RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI	Art.10 RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
2. Per le utenze non domestiche di seguito indicate, ai sensi dell'art.1 commi 649 e 682 della L.147/13, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:	2. Per le utenze non domestiche di seguito indicate, ai sensi dell'art.1 commi 649 e 682 della L.147/13, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche:

Art.2

(modifiche all'art. 14 comma 4)

1.All'art. 14 comma 4 vengono apportate le seguenti modifiche:

Art.14 UTENZE NON DOMESTICHE	Art.14 UTENZE NON DOMESTICHE
4. Ai sensi di quanto previsto al precedente	4. Ai sensi di quanto previsto al precedente

comma 3 ed ai fini della quantificazione del tributo relativo alle utenze non domestiche sono individuate le seguenti classi di contribuenza con relativo coefficiente di produttività specifica: Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali ed aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati, sulla base degli indicati coefficienti di produttività, come segue:	comma 3 ed ai fini della quantificazione del tributo relativo alle utenze non domestiche sono individuate le seguenti classi di contribuenza con relativo coefficiente di produttività specifica: Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali ed aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati, sulla base degli indicati coefficienti di produttività, come segue:
--	---

Art.3

(modifiche all'art. 16 ter)

1.All'art. 16 ter vengono apportate le seguenti modifiche:

Art. 16 - ter RIDUZIONE PER USCITA DALSERVIZIO. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE.	Art. 16 - ter RIDUZIONE PER USCITA DAL SERVIZIO. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE.
1.Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, compresi i rifiuti indifferenziati, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. 2.Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, sono escluse dalla corresponsione delle componenti di costo variabili e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione delle sole componenti di costo fisse del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art.1 comma 683 della L.147/13. La tassa non è dovuta ed è quindi scontata della percentuale corrispondente alle componenti di costo variabili con il limite massimo del 50%.	1.Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, compresi i rifiuti indifferenziati, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. 2.Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, sono escluse dalla corresponsione delle componenti di costo variabili e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione delle sole componenti di costo fisse del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art.1 comma 683 della L.147/13. La tassa non è dovuta ed è quindi scontata della percentuale corrispondente alle componenti di costo variabili con il limite massimo del 50%.

3.Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza del predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.	3.Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza del predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. 3.bis Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 che intendono uscire dal servizio pubblico a decorrere dal 2024, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni senza possibilità di rientrare anticipatamente nel servizio pubblico, così come previsto dall'art. 14 delle legge 118/2022.
4.La scelta da parte dell'utenza non domestica di avvalersi della facoltà di cui al richiamato comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione presentata entro il termine del 31 maggio 2021 ha effetto dal 1° gennaio 2022 ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, ultimo periodo. 5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, in cui devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER	4.La scelta da parte dell'utenza non domestica di avvalersi della facoltà di cui al richiamato comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione presentata entro il termine del 31 maggio 2021 ha effetto dal 1° gennaio 2022 ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, ultimo periodo. 5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, in cui devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER

(Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni, containers e la tessera di cui all'art. 21 comma 3bis del presente regolamento, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, le componenti di costo variabili sono dovute. 6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 4, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà prevista all'art. 17 comma 4 del presente regolamento di recuperare in modo autonomo, al di fuori del servizio pubblico, singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. 7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti. 8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune e previa valutazione del gestore, così come indicato al comma 3 del presente articolo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. 9. Per le finalità di cui al comma 2, la riduzione della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una rendicontazione annuale, da presentare a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al	(Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali contenitori, bidoncini e la tessera di riconoscimento dell'utenza cassoni, containers e la tessera di cui all'art. 21 comma 3bis del presente regolamento, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, le componenti di costo variabili sono dovute. 6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 4, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà prevista all'art. 17 comma 4 del presente regolamento di recuperare in modo autonomo, al di fuori del servizio pubblico, singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. 7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti. 8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune e previa valutazione del gestore, così come indicato al comma 3 del presente articolo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. 9. Per le finalità di cui al comma 2, la riduzione della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una rendicontazione annuale, da presentare a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al
--	--

successivo comma 10. 10. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune - fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo - : a. i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, specificando il relativo impianto di destinazione e la tipologia di recupero; b. scansione leggibile della quarta copia dei formulari dell'anno precedente (con il peso a destinazione) oppure il MUD dell'anno precedente che saranno utilizzati per verificare l'effettivo avvio a recupero di tutti i rifiuti urbani mediante confronto con quanto dichiarato ai fini della riduzione della tassa; c. attestazione rilasciata dai soggetti incaricati alla gestione del rifiuto contenente l'elenco dei suddetti formulari di rifiuti urbani emessi (riferiti all'utenza), con numero e data del formulario, operazione di recupero, peso a destinazione e somme finali dei pesi a destinazione per ciascuna tipologia di rifiuto. 11. Il Comune e gli enti di controllo hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. 12. Le componenti di costo variabili del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono escluse in via previsionale nella misura del limite massimo del 50%, quindi la tassa è scontata del 50%. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività	successivo comma 10. 10. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune - fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo - : a. i quantitativi dei rifiuti urbani, suddivisi per frazione merceologica, avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, specificando il relativo impianto di destinazione e la tipologia di recupero; b. scansione leggibile della quarta copia dei formulari dell'anno precedente (con il peso a destinazione) oppure il MUD dell'anno precedente che saranno utilizzati per verificare l'effettivo avvio a recupero di tutti i rifiuti urbani mediante confronto con quanto dichiarato ai fini della riduzione della tassa; c. attestazione rilasciata dai soggetti incaricati alla gestione del rifiuto contenente l'elenco dei suddetti formulari di rifiuti urbani emessi (riferiti all'utenza), con numero e data del formulario, operazione di recupero, peso a destinazione e somme finali dei pesi a destinazione per ciascuna tipologia di rifiuto. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra, il Comune comunica l'esito della verifica al contribuente. 11. Il Comune e gli enti di controllo hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. 12. Le componenti di costo variabili del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono escluse in via previsionale nella misura del limite massimo del 50%, quindi la tassa è scontata del 50%. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività
--	---

di recupero svolta nei termini previsti al comma 10 del presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della percentuale di sconto della tassa indebitamente applicata.	di recupero svolta nei termini previsti al comma 10 del presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della percentuale di sconto della tassa indebitamente applicata.
---	---

Art. 4
(modifiche all'art.21)

1.All'art. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

Art.21 TERMINI, DECORRENZA e CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI	Art.21 TERMINI, DECORRENZA e CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI
1. I soggetti passivi della tassa sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune relativa: a. all'inizio del possesso o detenzione; b. alla variazione di quanto precedentemente dichiarato; c. alla cessazione del possesso o detenzione. 2. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni) sulla base di autonomi contratti e ferma restando la disciplina codicistica in materia di obbligazioni solidali e diritto di regresso. 3. In deroga a quanto disposto dall'art.1 comma 684 -nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D.Lgs.446/97- la dichiarazione di inizio possesso o detenzione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del	1. I soggetti passivi della tassa sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune relativa: a. all'inizio del possesso o detenzione; b. alla variazione di quanto precedentemente dichiarato; c. alla cessazione del possesso o detenzione. 2. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni) sulla base di autonomi contratti e ferma restando la disciplina codicistica in materia di obbligazioni solidali e diritto di regresso. 3. In deroga a quanto disposto dall'art.1 comma 684 -nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D.Lgs.446/97- la dichiarazione di inizio possesso o detenzione deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del

possesso o detenzione; fanno eccezione a tale previsione unicamente i casi di cui al successivo comma 3 bis, per i quali è previsto uno specifico termine dichiarativo finalizzato alla funzionale gestione del servizio ed alla tutela ambientale.

3bis. In via eccezionale rispetto al generale termine dichiarativo di cui al precedente comma 3, la dichiarazione TARI deve essere presentata entro le ore 24 del quinto giorno successivo a quello di acquisto della disponibilità dell'immobile quando sia stato attivato un accesso al conferimento mediante il sistema di riconoscimento di cui all'art.13 del regolamento sullo svolgimento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006 (che presuppone necessariamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione tassa rifiuti ai fini del rilascio della relativa tessera di accesso al cassonetto). In tali ipotesi l'ufficio – ricevuta la dichiarazione consegna al contribuente la tessera e l'attrezzatura idonea a consentire il riconoscimento del conferente (quali, a mero titolo esemplificativo, bidoncini, sacchi etc...) con le modalità concordate tra i competenti uffici comunali. Dallo scadere dei suddetti 5 giorni decorrono i termini per il relativo ravvedimento. Nelle ipotesi oggetto del presente comma, il termine entro cui regolarizzare la propria dichiarazione - con riferimento alle annualità successive a quella in cui si è acquisita la disponibilità dell'immobile - è fissato al 20 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di dichiarazione.

~~locale o area, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso o detenzione; fanno eccezione a tale previsione unicamente i casi di cui al successivo comma 3 bis, per i quali è previsto uno specifico termine dichiarativo finalizzato alla funzionale gestione del servizio ed alla tutela ambientale.~~

3bis. comma abrogato

3.ter Dal momento dell'insediamento sul territorio comunale, tutte le utenze sono tenute ad osservare le norme relative al corretto conferimento dei rifiuti, provvedendo a dotarsi di tutte le attrezzature necessarie (contenitori, bidoncini e la tessera di riconoscimento dell'utenza), e a prendere, in caso di servizi dedicati, contatti con il Gestore per la

4. La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione. 5. Nel medesimo termine di cui al comma 3 deve essere dichiarata ogni variazione relativa alla superficie e/o destinazione d'uso dei locali ed aree che incida sull'ammontare della tassa. In ogni caso le variazioni che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi, a prescindere dalla tempestività della relativa dichiarazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, se dichiarate entro il bimestre solare in cui si concretizza il relativo presupposto; in mancanza, la relativa variazione ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione, salvo che alla dichiarazione sia allegata idonea documentazione da cui possa evincersi con oggettività e certezza una data antecedente dalla quale far decorrere la diminuzione di superficie. 6. La cessazione del possesso o detenzione di locali e aree ha effetto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della relativa dichiarazione; in caso di dichiarazione tardiva la cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo alla effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla. A tal fine si considera idonea prova di cessazione: a. se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza	predisposizione dello stesso. Il rilascio delle suddette attrezzature è subordinato alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3. 4. La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione. 5. Nel medesimo termine di cui al comma 3 deve essere dichiarata ogni variazione relativa alla superficie e/o destinazione d'uso dei locali ed aree che incida sull'ammontare della tassa. In ogni caso le variazioni che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi, a prescindere dalla tempestività della relativa dichiarazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, se dichiarate entro il bimestre solare in cui si concretizza il relativo presupposto; in mancanza, la relativa variazione ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione, salvo che alla dichiarazione sia allegata idonea documentazione da cui possa evincersi con oggettività e certezza una data antecedente dalla quale far decorrere la diminuzione di superficie. 6. La cessazione del possesso o detenzione di locali e aree ha effetto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della relativa dichiarazione; in caso di dichiarazione tardiva la cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo alla effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla. A tal fine si considera idonea prova di cessazione: a. se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione
--	--

della dichiarazione del subentrante; b. la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco dell'utenza; c. la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente; d. la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta. La lettera di preavviso di rilascio di un immobile in costanza di utenze allacciate non rientra, invece, tra gli elementi idonei a supportare una cancellazione tardiva. 6bis. La dichiarazione di cessazione relativa ad un locale divenuto intassabile in quanto vuoto e privo di utenze attive deve essere adeguatamente documentata con riferimento ad entrambe le suddette condizioni di sopravvenuta intassabilità. 7. La dichiarazione deve contenere: a) per le utenze domestiche: ● cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del dichiarante (in presenza di residenti il dichiarante deve essere uno dei residenti); indirizzo (via, numero civico, numerazione interno), dati catastali completi della/delle unità immobiliari possedute/detenute e superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.8 di questo regolamento; ● data di decorrenza del possesso/detenzione e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari; ● indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni;	avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante; b. la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco dell'utenza; c. la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente; d. la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta. La lettera di preavviso di rilascio di un immobile in costanza di utenze allacciate non rientra, invece, tra gli elementi idonei a supportare una cancellazione tardiva. 6bis. La dichiarazione di cessazione relativa ad un locale divenuto intassabile in quanto vuoto e privo di utenze attive deve essere adeguatamente documentata con riferimento ad entrambe le suddette condizioni di sopravvenuta intassabilità. 7. La dichiarazione deve contenere: a) per le utenze domestiche: ● cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del dichiarante (in presenza di residenti il dichiarante deve essere uno dei residenti); indirizzo (via, numero civico, numerazione interno), dati catastali completi della/delle unità immobiliari possedute/detenute e superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.8 di questo regolamento; ● data di decorrenza del possesso/detenzione e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari; ● indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni;
--	--

b) per le utenze non domestiche: ● identificazione della società/ditta/ente dichiarante (denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale) e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici-email); ● identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative possedute/detenute (via, numero civico, numerazione interno, dati catastali completi), superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.9 di questo regolamento e destinazione d'uso; ● la data di inizio del possesso/detenzione dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari; ● indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni. 8. Nella dichiarazione di cui al comma 7 il dichiarante potrà indicare un proprio indirizzo e-mail per il recapito gratuito del prospetto riassuntivo della tassa dovuta in base alla propria dichiarazione, con allegati moduli di pagamento. 9. Il comune predispone e rende disponibili ai contribuenti i modelli dichiarativi Tari, anche nella modalità telematica di cui all'art.21 bis.	b) per le utenze non domestiche: ● identificazione della società/ditta/ente dichiarante (denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale) e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici-email); ● identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative possedute/detenute (via, numero civico, numerazione interno, dati catastali completi), superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.9 di questo regolamento e destinazione d'uso; ● la data di inizio del possesso/detenzione dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari; ● indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni. 8. Nella dichiarazione di cui al comma 7 Il dichiarante, nell'area personale presente sul portale del Comune, potrà indicare un proprio indirizzo e-mail per il recapito gratuito del prospetto riassuntivo della tassa dovuta in base alla propria dichiarazione, con allegati moduli di pagamento. 9. Il comune predispone e rende disponibili ai contribuenti i modelli dichiarativi Tari, anche nella modalità telematica di cui all'art.21 bis
--	---

Art. 5 (modifiche all'art.22)

1. All'art. 22 vengono apportate le seguenti modifiche:

1. La TA.RI. ai sensi dell'art.1 comma 690 è applicata e riscossa dal Comune. 2. L'importo della tassa deve essere annualmente versato – con le modalità stabilite dall'art.1 comma 688 L.147/13- in due rate di pari importo, con scadenza -per l'annualità 2014- 16 giugno e 16 dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno.	1. La TA.RI. ai sensi dell'art.1 comma 690 è applicata e riscossa dal Comune. 2. L'importo della tassa deve essere annualmente versato – con le modalità stabilite dall'art.1 comma 688 L.147/13- in due rate di pari importo, con scadenza -per l'annualità 2014- 16 giugno e 16 dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno.
--	--

2-bis. A decorrere dall'annualità 2015 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 16 maggio e il 30 novembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 maggio. 2-ter. A decorrere dall'annualità 2020 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 16 maggio e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un' unica soluzione entro il 16 maggio. 2-quater. In deroga a quanto previsto al comma precedente per l' annualità 2021 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 30 giugno e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un' unica soluzione entro il 02 dicembre . 2-quinquies. In deroga a quanto previsto al comma 2-ter, per l' annualità 2022 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 30 giugno e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un' unica soluzione entro il 30 giugno .	2-bis. A decorrere dall'annualità 2015 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 16 maggio e il 30 novembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 maggio. 2-ter. A decorrere dall'annualità 2020 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 16 maggio e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un' unica soluzione entro il 16 maggio. 2-quater. In deroga a quanto previsto al comma precedente per l' annualità 2021 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 30 giugno e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un' unica soluzione entro il 02 dicembre . 2-quinquies. In deroga a quanto previsto al comma 2-ter, per l' annualità 2022 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 30 giugno e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un' unica soluzione entro il 30 giugno . 2-sexies A decorrere dall'annualità 2023 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 30 giugno e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un' unica soluzione entro il 30 giugno.
3. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti – entro le scadenze di cui al comma 2 ed entro la scadenza della prima rata di cui al comma 2 bis, comma 2 ter, comma 2 quater, 2 quinquies e della rata unica di cui al comma 3 quater – apposito prospetto riassuntivo della tassa risultante dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, comprese le dichiarazioni tardive di cui all'art. 29 del Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione PG 1579/2012, allegando il modulo di versamento. Alle persone giuridiche il prospetto riassuntivo della tassa risultante dovuta viene trasmesso all'indirizzo pec estratto dall'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).	3. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti – entro le scadenze di cui al comma 2 ed entro la scadenza della prima rata di cui al comma 2 bis, comma 2 ter, comma 2 quater, comma 2 quinquies, comma 2sexies e della rata unica di cui al comma 3 quater – apposito prospetto riassuntivo della tassa risultante dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, comprese le dichiarazioni tardive di cui all'art. 29 del Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione PG 1579/2012, allegando il modulo di versamento. Alle persone giuridiche il prospetto riassuntivo della tassa risultante dovuta viene trasmesso all'indirizzo pec estratto dall'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Per le persone fisiche il prospetto riassuntivo della tassa è disponibile anche nell'area personale presente sul portale del Comune.

3-bis. I contribuenti rimasti estranei all'elaborazione dei prospetti riassuntivi di cui al comma 3 possono essere invitati al pagamento della tassa - previo invio di apposito prospetto riassuntivo ed allegato modulo di versamento - in due rate con scadenza 30 settembre e 30 novembre. 3-ter. Per l'annualità 2020 i contribuenti rimasti estranei all'elaborazione dei prospetti riassuntivi di cui al comma 3 possono essere invitati al pagamento della tassa -previo invio di apposito prospetto riassuntivo ed allegato modulo di versamento – in un' unica soluzione entro il 02 dicembre . 3-quater. Per l'annualità 2020 è prevista la sospensione del pagamento delle prime due rate (16 maggio e 30 settembre) e il pagamento in un' unica soluzione entro il 02 dicembre 2020. 3-quinquies. A decorrere dall'annualità 2021 i contribuenti rimasti estranei all'elaborazione dei prospetti riassuntivi di cui al comma 3 possono essere invitati al pagamento della tassa - previo invio di apposito prospetto riassuntivo ed allegato modulo di versamento - in due rate con scadenza 30 settembre e 2 dicembre, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 30 settembre. 4. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui ai precedenti commi 2 , 2bis , 2ter, 2 quater, 2 quinquies 3bis, 3ter, 3 quater e 3 quinquies per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art.1 L.147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo (predisposto dal comune per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque seguire il versamento entro il relativo termine di scadenza. 5. Il Comune effettua la riscossione coattiva del tributo con le modalità indicate nell'apposito regolamento sulle entrate comunali e relativa riscossione.	3-bis. I contribuenti rimasti estranei all'elaborazione dei prospetti riassuntivi di cui al comma 3 possono essere invitati al pagamento della tassa - previo invio di apposito prospetto riassuntivo ed allegato modulo di versamento - in due rate con scadenza 30 settembre e 30 novembre. 3-ter. Per l'annualità 2020 i contribuenti rimasti estranei all'elaborazione dei prospetti riassuntivi di cui al comma 3 possono essere invitati al pagamento della tassa -previo invio di apposito prospetto riassuntivo ed allegato modulo di versamento – in un' unica soluzione entro il 02 dicembre . 3-quater. Per l'annualità 2020 è prevista la sospensione del pagamento delle prime due rate (16 maggio e 30 settembre) e il pagamento in un' unica soluzione entro il 02 dicembre 2020. 3-quinquies. A decorrere dall'annualità 2021 i contribuenti rimasti estranei all'elaborazione dei prospetti riassuntivi di cui al comma 3 possono essere invitati al pagamento della tassa - previo invio di apposito prospetto riassuntivo ed allegato modulo di versamento - in due rate con scadenza 30 settembre e 2 dicembre, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 30 settembre. 4. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui ai precedenti commi 2 , 2bis , 2ter, 2 quater, 2 quinquies, 2sexies, 3bis, 3ter, 3 quater e 3 quinquies per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art.1 L.147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo (predisposto dal comune per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque seguire il versamento entro il relativo termine di scadenza. 5. Il Comune effettua la riscossione coattiva del tributo con le modalità indicate nell'apposito regolamento sulle entrate comunali e relativa riscossione.
--	---

art. 6

(modifiche all'art. 25 comma 2)

1.All'art.25 comma 2 viene apportata la seguente modifica:

2. I contribuenti che non eseguano in tutto o in parte il versamento della tassa alla scadenza di cui all'art.24 di questo Regolamento incorrono nella violazione sanzionata dall'art.1 comma 695 L.147/13, da irrogare mediante apposito atto di accertamento.	2. I contribuenti che non eseguano in tutto o in parte il versamento della tassa alla scadenza di cui all'art.24 all'art. 22 di questo Regolamento incorrono nella violazione sanzionata dall'art.1 comma 695 L.147/13, da irrogare mediante apposito atto di accertamento.
---	---